

Editto di costituzione del ghetto di Torino, 2 agosto 1679

(Asto, Corte, Materie giuridiche, Editti a stampa, mazzo 33)

MARIA GIOVANNA BATTISTA

Per gratia di Dio Duchessa di Savoia, Prencipessa di Piemonte, Regina di Cipro, etc.
Madre, e Tutrice dell' Altezza Reale del Serenissimo Vittorio Amedeo II. Duca di Savoia,
Prencipe di Piemonte, Re di Cipro, etc. e Reggente de' suoi Stati.

Fra li progetti maturati dalla prudenza di Sua Altezza Reale mio signor Consorte, di gloriosa memoria uno fu di ridurre in luogo particolare, e apartato gl'Hebrei, che abitano in questa città framischiati con li Christiani. A questo fine destinogli un sito posto nel nuovo Recinto, in vicinanza del Convento de'Padri del Beato Giovanni di Dio; ma come si ritrova costituito in un angolo talmente remoto, e lontano dall'habitato, che malagevolmente potrebbero detti Hebrei sussistere, con la loro habitazione colà; così habbiamo creduto di migliorar il disegno, con la destinazione d'un altro posto più concentrato nella Città, e nell'habitato, com'è quello nella Casa dell'Hospedale della Carità, che serviva alli poveri colà refuggiati, e ch'oggi di devono trasferirsi alla nostra Vigna, in seguito di quanto è stato stabilito. Crediamo per tanto di poter opportunamente provvedere al vantaggio de'Poveri con assicurargli il reddito, che provenirà dall'habitazione nella loro Casa degl'Hebrei sudetti et a questi di giovare notabilmente, con assignargli il posto sudetto molto più comodo, e proprio per il commercio, e traffico d'essi Hebrei di quello che comesopra gli fù destinato. E perciò con le presenti di nostra certa scienza, piena possanza et autorità, col parere del Consiglio, dichiariamo, e stabiliamo, che tutti gl'Hebrei, quali di presente habitano, ò habiteranno in avvenire in questa Città, tanto in ordine alla presente condotta, quanto à tutte le altre, che in perpetuo alli stessi Hebrei, sì in universale, che in particolare verranno ad accordarsi da Noi, da sua Altezza Reale mio figliuolo amatissimo, e suoi Serenissimi Successori, debbano, e siano tenuti di andar ad habitare in detta Casa dell'Hospedale, e pagar il fitto, che da esperti sarà stimato ragionevole, havuti i debiti riguardi. Con dichiarazione, che ove detta Casa non fosse capace per tutti essi Hebrei, si provederà d'altro luogo proprio, vicino al sudetto à maggior commodità de'medemi; cominciando ad avere principio detta habitazione al Santo Michele dell'anno venturo 1680, frà il qual tempo si faranno fare dalli Rettori di detto Hospedale tutti i travagli, e commodità che saranno più proprie per servizio dell'habitazione di detti Hebrei, incaricando detti Hebrei all'adempimento di quanto sopra, sotto pena di scuti cento d'oro per ogn'uno, et ogni volta, che si contravverrà applicabile à

beneficio di suddetto Hospedale, et altra maggiore à Noi arbitraria. Mandiamo pertanto alli nostri Magistrati, e Ministri di così osservare, nonostante qualsivoglia cosa in contrario. Dichiarando la pubblicazione da farsi per voce di crida, e affissione di copia à luoghi soliti, valer in quanto à tutti di personal intimazione; E ch'alla copia stampata dallo Stampatore Sinibaldo, si dovrà dare tanta fede, com'al proprio Originale. Che tal è nostra mente. Dato in Torino, li 2 agosto mille seicento settantanove.

M.I. BAPTISTE

V.SIMEONE Pro D. Cancellario.

V. TRVCHI.

V. GARAGNO.

Reg. Gallinati.